

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1104)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864,
recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1984 cessano di avere effetto le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine disposte dal decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, convertito nella legge 30 novembre 1984, n. 800, per la benzina e i prodotti petroliferi assoggettati alla stessa imposizione fiscale: conseguentemente a far data dal 1° gennaio 1985 i tributi di cui sopra tornerebbero a gravare su tali prodotti, nella maggior misura prevista anteriormente alla entrata in vigore del citato decreto.

Per altro, da un lato si sono verificate variazioni del prezzo medio comunitario della benzina, che potrebbero costituire, in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni adottato dal CIP, le premesse per una riduzione del prezzo di vendita; e dall'altro, con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, è stato stabilito che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione diminuirà dal 1° gennaio 1985 dal 20 al 18 per cento.

Il presente provvedimento intende ovviare alle variazioni di prezzo che per il confluire delle ragioni sopra evidenziate si verificherebbero sia immediatamente (determinazione CIP per i prezzi amministrati) sia dal 1° gennaio 1985 (scadenza della riduzione prevista dal decreto-legge n. 643 del 1984 e applicazione delle nuove aliquote dell'imposta sul valore aggiunto) e realizza l'obiettivo di mantenere invariato il prezzo al pubblico della benzina e dei gas di petrolio liquefatti ed al contempo di realizzare maggiori entrate che su base annua possono essere stimate in circa 230 miliardi di lire.

In particolare, con l'articolo 1 viene disposto, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di cui si chiede la conversione, l'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina da lire 62.579 a lire 64.054, in misura pari, cioè, alla riduzione del prezzo di vendita determinata dal CIP in lire 14,75 al litro. Il medesimo aumento viene previsto per i prodotti petroliferi assoggettati alla stessa imposizione fiscale della benzina (benzine speciali diverse dall'acqua minerale e petrolio diverso da quello lampante) ovvero all'aliquota agevolata pre-

vista per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero o all'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato alla Amministrazione della difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta.

L'articolo 2 stabilisce invece, con effetto dal 1° gennaio 1985, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione per i carburanti, in misura pari alla minore incidenza delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto che si applicheranno da tale data per effetto del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853; in particolare per la benzina l'applicazione dell'aliquota del 18 per cento comporta una incidenza di lire 18,36 al litro in meno rispetto alla precedente aliquota del 20 per cento, mentre per i gas di petrolio liquefatti l'aliquota del 18 per cento incide in meno sul prezzo di vendita nella misura di lire 1.608 al quintale. L'aumento dell'imposta di fabbricazione neutralizza tali diminuzioni.

Il carattere di necessità e di urgenza è insito nella natura stessa delle disposizioni in rassegna.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1984.

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, convertito nella legge 30 novembre 1984, n. 800;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 62.579 a lire 64.054 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 42.378 a lire 43.853 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.257,90 a lire 6.405,40 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di lire 65.890 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite nella misura di lire 26.220 al quintale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, ripristinata temporaneamente per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in lire 45.689 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, e l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla suddetta legge, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in lire 6.589 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI